

RISTABILIRE IL RISPETTO DELLA LEGGE

di PIERO ALBERTO
CAPOTOSTI

ERA ora che il polverone sollevato dalle intercettazioni telefoniche che hanno riguardato addirittura la persona del presidente della Repubblica a proposito del ruolo del senatore Nicola Mancino nella cosiddetta «trattativa» tra Stato e mafia, si diradasse. E quindi molto opportunamente e correttamente, il presidente Napolitano, proprio per consegnare al suo successore «immuni da qualsiasi incrinatura le facoltà che la Costituzione gli attribuisce» (come diceva Einaudi), ha chiesto alla Corte costituzionale di risolvere il conflitto insorto con la Procura della Repubblica di Palermo appunto per quelle conversazioni intercettate e per le relative modalità di conservazione e utilizzazione.

Il problema di fondo in questa vicenda è dunque quale sia il regime di eventuali intercettazioni di conversazioni telefoniche del capo dello Stato. Innanzi tutto è chiaro che non possano essere disposte intercettazioni dirette poiché l'articolo 7 della legge n. 219 del 1989 stabilisce che esse non possano essere imposte «se non dopo che la Corte costituzionale abbia disposto la sospensione dalla carica». D'altra parte, tutto ciò è perfettamente coerente con l'immunità prevista dall'articolo 90 della Costituzione che stabilisce che il presidente, durante i sette anni del mandato, può essere chiamato a rispondere soltanto dei reati di attentato alla Costituzione e di alto tradimento, per i quali è appunto prevista una specialissima procedura di accusa.

CONTINUA A PAG. 12

Tuttavia può accadere, come sembra che sia avvenuto in questa circostanza, che la telefonata del capo dello Stato sia captata in modo indiretto o casuale, cioè sottoponendo ad

intercettazione il suo interlocutore. Ma se questo può avvenire, si deve immediatamente procedere alla distruzione del testo intercettato, ai sensi dell'articolo 271 del codice di procedura penale che vieta l'utilizzazione dei risultati delle intercettazioni, quando siano state eseguite fuori dai casi consentiti dalla legge.

Ma proprio a questo riguardo sorgono le difficoltà e s'innesta il conflitto, poiché, secondo la Procura della Repubblica di Palermo, il testo intercettato va comunque registrato, e qualora la conversazione telefonica non sia rilevante per alcuna «utilizzazione investigativa o processuale», dovrà essere sottoposta ai difensori delle parti,

in contraddittorio tra di loro, e finalmente esaminata dal giudice ai fini di un'eventuale distruzione.

È evidente che tale lunghissima procedura di distruzione di una intercettazione «contra legem» è chiaramente lesiva dell'immunità del presidente della Repubblica e soprattutto lede le sue prerogative costituzionali, proprio perché lo sottopone a una subdola e oscura minaccia di rivelazione di messaggi inconfessabili. La verità è che i magistrati inquirenti applicano, anche in questa vicenda, le normali regole vigenti in materia, ignorando gravemente la speciale immunità che la Costituzione riserva, in relazione alla sua altissima funzione e

posizione, al capo dello Stato, per il quale la logica del sistema e la legge escludono che possa essere sottoposto a intercettazioni telefoniche o ad altre misure cautelari.

In questi casi, l'intercettazione della conversazione telefonica del capo dello Stato, anche se indiretta o occasionale, costituisce di per sé un atto illegittimo, che deve essere immediatamente escluso dall'ordinamento, con la sua distruzione, senza alcuna valutazione di rilevanza o irrilevanza. Dunque è proprio l'assoggettabilità alla valutazione dei magistrati della rilevanza o meno della conversazione intercettata del capo dello Stato, la possibilità di aprire un

contraddittorio tra le parti sul punto e infine la conservazione del testo intercettato negli atti del procedimento rappresentano forme di un «cattivo uso» (come dice la Corte costituzionale in casi simili) dei po-

teri dei magistrati della Procura di Palermo e proprio per questo menomano gravemente le prerogative del presidente Napolitano.

Oltretutto, non si può, in proposito, neppure fare riferimento al regime applicabile in materia ai parlamentari, per i quali, pur sussistendo la garanzia costituzionale del divieto di intercettazioni telefoniche, è tuttavia previsto che in certi casi e modi, la Camera di appartenenza possa concedere a forme

di autorizzazione successiva alle intercettazioni o alle loro utilizzazioni nei confronti dei componenti delle Camere.

Il fatto è che i nostri Padri costituenti hanno giustamente stabilito un'inviolabilità assoluta a favore del presidente della Repubblica e questo punto fermo della Costituzione deve essere tenuto assolutamente presente nella interpretazione di norme giuridiche che, in qualche modo, possono incidere su quella inviolabilità. Talvolta sorge il sospetto che i magistrati, di fronte alle prerogative costituzionali, abbiano un qualche atteggiamento di ripulsa. Ma invece debbono essere proprio loro, per primi, nella loro attività interpretativa, ad allontanare il sospetto che il regime delle immunità previste dalla Costituzione sia qualcosa di irragionevole o che leda il principio di eguaglianza. Le norme costituzionali sono al vertice dell'ordinamento e tutti, magistrati o no, dobbiamo rispettarne il contenuto e il valore ideale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il rispetto mancato della legge

